

# **ACCORDO INTERCONFEDERALE REGIONALE SULLE PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE DELLA SOSPENSIONE PER MANCANZA DI LAVORO PER L'ANNO 2012 NELL'ARTIGIANATO VENETO**

Il giorno 15 novembre 2011 presso la sede della Confartigianato del Veneto, in Marghera Venezia, si sono incontrate:

- la **CONFARTIGIANATO IMPRESE del Veneto**, rappresentata dal Presidente Giuseppe Sbalchiero, assistito dal Segretario Patrizio Morettin, dal Responsabile della divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto e dal sig. Oscar Rigoni, funzionario del medesimo settore;

- la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Oreste Parisato, assistito dal Segretario generale regionale Mario Borin e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Luigi Fiorot;

- la **CASARTIGIANI del Veneto**, rappresentata dal Presidente Roberto Pignata, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Zenone Giuliano e da Umberto D'Aliberti;

e

- la **CGIL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario regionale Patrizio Tonon e da Luciano Milan;

- la **CISL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario regionale Giulio Fortuni e da Giancarlo Pegoraro;

- la **UIL regionale Veneto**, rappresentata da Giannino Rizzo.

## **Premessa**

Posto che l'accordo interconfederale regionale del 9 dicembre 2010 aveva confermato per il 2011 un sistema semplificato di procedure per attivare le sospensioni per mancanza di lavoro e le modalità temporali per il ricorso al ristorno da parte di EBAV.

Considerato che viene data congiuntamente una valutazione positiva dell'andamento di dette procedure negli anni precedenti che hanno permesso di far fronte in poco tempo ad una grande mole di interventi a favore di aziende e dipendenti

Visto che, nel caso di sospensione per mancanza di lavoro, i dipendenti delle imprese artigiane non soggette alla sfera di applicazione della CIGO potranno, anche durante il 2012, ricorrere alla DS secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;

Visto il comune intento delle parti sociali e della Regione del Veneto di addivenire ad un accordo sulla CIG in deroga che conferma l'impianto precedente;

valutato che è presumibile nel corso del 2012 un impegno delle strutture territoriali delle parti per assistere le aziende ed i lavoratori non sarà inferiore a quello dell'anno precedente;

visto che gli accordi interconfederali regionali del 22 giugno 1995 e del 21 settembre 2009 hanno previsto modalità di intervento delle associazioni artigiane e delle OOSS in merito all'accesso alle prestazioni di sussidio crisi area settore;

considerato che è esigenza comune mantenere una semplificazione delle procedure in atto, al fine di garantire la massima efficacia dell'intervento a favore dei dipendenti coinvolti nelle sospensioni per mancanza di lavoro.

valutato che l'accordo interconfederale del 15 dicembre 2008 ha previsto una quota annua di € 30,00 annua per dipendente destinata agli interventi per le sospensioni per mancanza di lavoro, comprensiva degli interventi previsti nel primo livello a favore dei disoccupati;

vista la necessità di fissare la durata della prestazione EBAV, coordinandola con l'indennità di disoccupazione ed il successivo accesso alla CIG in deroga sulla base della disponibilità finanziaria dei fondi categoriali

Le parti sopra costituite hanno raggiunto la seguente intesa:

## ***A) PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE DELLA PRESTAZIONE EBAV E PER L'ACCESSO ALL'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE***

La presente intesa regola le procedure di consultazione tra l'impresa artigiana coinvolta in periodi di mancanza di lavoro (di seguito denominate sospensioni) riconducibili alle fattispecie di legge, e le OOSS dei lavoratori.

### **1) SFERA DI APPLICAZIONE**

La procedura riguarda *la richiesta per* i periodi di sospensione per i quali è previsto l'intervento del sussidio EBAV e, ricorrendo i presupposti, della DS. Pertanto sono escluse dalla relativa applicazione le imprese artigiane che rientrano nel campo di applicazione della CIGO. Sono altresì escluse da tale procedura le sospensioni degli apprendisti del settore edile per le quali si è provveduto ad una disciplina categoriale, vista la specificità dell'intervento da parte delle Casse edili artigiane.

### **2) DECORRENZA E DURATA**

La presente intesa entra in vigore il 1 gennaio 2012 e cesserà, salvo diversa disposizione delle parti stipulanti, il 31 dicembre 2012.

### **3) RUOLO DELLE PARTI SOCIALI NELLA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE**

Sulla base dell'accordo interconfederale del 21 settembre 2009, le parti confermano che, nella procedura di consultazione per le sospensioni per mancanza di lavoro, lavoratori ed azienda siano rispettivamente assistiti almeno da una OO.SS. e da almeno una AA.AA. provinciale.

Al fine di contenere al minimo le incombenze ed i tempi necessari a realizzare tali interventi, mantenendo nel contempo adeguata assistenza sociale e adeguato ruolo sindacale nella gestione di questa cruciale fase congiunturale, anche salvaguardando le esperienze già in essere, il ruolo delle Parti nella procedura in questione si realizzerà nell'anno 2012 come segue:

- le AA.AA. provvederanno, nella fase di avvio della procedura, a trasmettere alle OOSS e all'Ebav le comunicazioni pervenute dalle aziende. Su dette comunicazioni opereranno il monitoraggio del numero totale per settore e quantità di lavoratori coinvolti;

- le OOSS assisteranno i lavoratori nella fase di consultazione sindacale e nella fase di consulenza per la redazione delle domande di sussidio e di successivo inoltro ad EBAV.

Limitatamente alle imprese che hanno fatto ricorso ad ammortizzatori sociali nel corso del 2011, la consultazione sindacale si intende comunque esperita in mancanza di una richiesta di incontro da parte delle OOSS. Il sindacato attiverà comunque, anche in questo caso, la consulenza per le domande di sussidio a favore dei lavoratori interessati e l' inoltro ad EBAV.

#### 4) MODALITA' OPERATIVE

- a) Qualora l'azienda artigiana ravvisi la necessità di attuare una sospensione per mancanza di lavoro ne darà comunicazione all'associazione artigiana provinciale cui aderisce o conferisce mandato, tramite l'allegato 1, di norma **12** giorni prima dell'inizio della sospensione, per l'avvio della relativa procedura. Tale invio può essere effettuato tramite lettera AR, fax ovvero posta elettronica. L'azienda non associata invierà tale comunicazione ad una delle associazioni artigiane provinciali cui conferisce mandato.
- b) L'associazione provinciale, entro **5** giorni dal ricevimento della comunicazione dell'azienda, informerà, tramite mail o fax, le OOSS, specificando quale/i organizzazione/i sindacale/i ha eventualmente stipulato un accordo di accesso agli ammortizzatori sociali per la stessa azienda nel corso del 2011. L'associazione trasmetterà anche all'Ebav copia della richiesta dell'azienda.
- c) Una volta che sono completate le comunicazioni di cui ai punti precedenti e nel caso in cui i dipendenti abbiano già avuto accesso ad ammortizzatori sociali nel corso del 2011 ovvero qualora le OOSS, entro i **7** giorni successivi all'informativa, e comunque prima dell'avvio della sospensione, non procedano alla richiesta di incontro per redigere una specifica intesa sindacale sulla base degli accordi interconfederali regionali richiamati in premessa, le aziende potranno avviare la sospensione dal lavoro dei propri dipendenti attraverso la procedura semplificata che consiste nella consegna ad ogni dipendente interessato l'allegato 1 a mezzo raccomandata AR ovvero raccomandata a mano.
- d) Le aziende i cui dipendenti non abbiano acceduto ad ammortizzatori sociali nel corso del 2011 dovranno sempre pervenire ad una specifica intesa con le OOSS. Qualora nelle imprese interessate alle procedure sopraindicate uno o più lavoratori siano sprovvisti dei requisiti per l'accesso alla disoccupazione, le parti confermano la validità della procedura di sospensione per gli stessi lavoratori, salvo diversamente eventualmente disposto nel verbale redatto in sede sindacale ex art. 411 cpc che può prevedere per detti lavoratori l'accesso alla CIG in deroga. L'impresa dovrà comunque specificare nel modello SOSP 2012 il numero dei lavoratori sprovvisti dei requisiti.
- e) Una volta avviata la procedura i lavoratori dovranno presentarsi quanto prima, comunque non oltre **10** giorni **dalla data di inizio effettiva della sospensione**, presso lo sportello EBAV delle OOSS per predisporre delle domande di sussidio portando con sé copia dell'allegato 1 o copia dell'accordo sindacale. A questo proposito si richiama l'art.8.dell'accordo interconfederale regionale del 21 settembre 2009 (protocollo sull'assetto delle relazioni sindacali) in cui, a modifica delle precedenti pattuizioni, la raccolta delle richieste di sussidio per la crisi area settore è di competenza esclusiva degli sportelli ebav delle organizzazioni sindacali. Saranno accettati e liquidati da Ebav i modelli D06 che provengono esclusivamente dagli medesimi sportelli.
- f) Appena espletata la procedura l'azienda provvederà, se del caso tramite lo Studio/servizio di tenuta libri paga, ai relativi adempimenti amministrativi necessari per consentire la liquidazione ai dipendenti del sussidio EBAV e della prestazione da parte dell'INPS.

## **5) EFFETTI SUL RAPPORTO DI LAVORO**

Nei periodi di sospensione per mancanza di lavoro, comunicati secondo le precedenti procedure, i dipendenti conservano il posto di lavoro fino alla scadenza dei periodi di sospensione o del contratto, se in data anteriore. Per gli apprendisti vale quanto previsto dalla contrattazione collettiva. Per i periodi non lavorati non matura la retribuzione diretta e/o differita ma i dipendenti, in possesso dei previsti requisiti, possono accedere alla “indennità di disoccupazione per lavoratori sospesi”, in presenza dei relativi requisiti contributivi, ed ai sussidi EBAV.

Durante i periodi di sospensione, seppur fissati in termini continuativi, i dipendenti potranno essere richiamati al lavoro nel numero e per il tempo necessario, anche a singola giornata, per portare a termine eventuali commesse non programmabili o non previste.

## **6) ESCLUSIONE DAL SUSSIDIO DELL' ENTE BILATERALE**

Sulla base dell'art. 19 legge 2/09, sono esclusi dal contributo EBAV i lavoratori stagionali (non aventi diritto), i lavoratori a domicilio ed i lavoratori a part time verticale durante il periodo di assenza programmata nonché, *sulla base degli accordi interconfederali regionali, tutti gli altri lavoratori per i quali non è previsto alcun versamento ad EBAV ( es. lavoratori a chiamata).*

## **7) PROCEDURA PER LE RICHIESTE AD EBAV**

La domanda di sospensione va presentata ad EBAV dal dipendente per il tramite degli sportelli di CGIL CISL UIL **entro 20 giorni dall'inizio effettivo della sospensione** sulla base di apposita modulistica predisposta da EBAV. Sulla base della documentazione inviata dall'impresa all'inizio della sospensione e delle informazioni messe a disposizione dall'INPS, EBAV impegnerà l'ammontare relativo sull'apposito fondo di categoria e disporrà il pagamento di quanto spettante.

## **8) ESCLUSIVITA' DELLE PROCEDURE DI SOSPENSIONE NELL'ARTIGIANATO**

Il complesso degli accordi interconfederali regionali nell'artigianato in materia di gestione delle sospensioni fin qui siglati prevede un controllo sociale svolto dalle parti per assicurare la piena rispondenza delle procedure e delle risorse messe a disposizione da EBAV agli accordi sottoscritti. Pertanto le parti confermano che potranno essere liquidate le pratiche di sospensione solo nel caso in cui sia stata svolta integralmente la procedura descritta nel punto 1 e 2 vale a dire:

- la comunicazione della richiesta di sospensione da parte dell'azienda da far obbligatoriamente pervenire ad una associazione artigiana provinciale cui aderisce o conferisce mandato per l'apertura della procedura;

- la successiva comunicazione della medesima associazione all' ente bilaterale ed alle OOSS.

Peraltro l'invio di tale comunicazione da parte delle associazioni artigiane esaurisce la previsione contenuta negli accordi interconfederali regionali.

## ***B) ACCESSO NEL 2012 AL CONTRIBUTO EBAV PER SOSPENSIONI***

Sulla base della ricognizione operata sulla consistenza dei fondi categoriali le parti ritengono che possano essere erogate le prestazioni EBAV in maniera diversificata per settore secondo la seguente cronologia che indica il termine ultimo di pagamento della predetta prestazione da parte dell'Ente

***1 GRUPPO Acconciatura, Alimentazione, Autotrasporto, Concia, Grafici, Odontotecnici, Panificatori, Imprese di pulizia, Settori scoperti: la prestazione sarà erogata da EBAV per la durata massima di 90 giorni per dipendente per tutto l'anno 2012.***

***2 GRUPPO TAC, Ceramica, Legno, Metalmeccanica, Occhialeria: la prestazione sarà erogata da EBAV per durata massima di 90 giorni per dipendente nel periodo dal 1 gennaio sino al 30 aprile 2012***

***3 GRUPPO Pulitintolavanderie, Vetro, Chimica, Orafi Marmo Lapidari: la prestazione sarà erogata da EBAV per la durata massima di 90 giorni per dipendente nel periodo dal 1 gennaio sino al 31 marzo 2012***

***I periodi sopraindicati si intendono confermati qualora entro il 15 gennaio 2012 non intervenga diverso accordo tra AA.AA. e le OOSS di categoria interessate.***

Potranno essere presentate domande ad EBAV per periodi di sospensione fino al termine ultimo sopradescritto.

### ***C) CONTRIBUTO EBAV AI LAVORATORI SOSPESI***

Vengono qui esplicitamente confermate le regole sull'entità del contributo EBAV e le modalità di computo dei giorni di sospensione contenute nell'accordo interconfederale regionale del 20 aprile 2009. Inoltre le parti confermano che la prestazione EBAV viene erogata a tutti i lavoratori (operai, apprendisti ed impiegati) nei limiti temporali di quanto previsto al punto precedente, indipendentemente dai requisiti in loro possesso per l'accesso alla indennità di disoccupazione.

### ***D) ACCESSO ALLA CIG IN DEROGA 2012***

1) A partire dal giorno successivo alla data stabilita nel precedente punto B), le imprese per i dipendenti aventi i requisiti potranno accedere alla CIG in deroga 2012, una volta definito l'accordo tra le parti sociali.

2) Le parti confermano il punto 5 e 7 dell'accordo Regione parti sociali del 30 marzo 2009 sul rapporto tra DS e CIG in deroga: in tal senso al verificarsi dell'utilizzo della CIG in deroga per un singolo lavoratore, l'impresa potrà presentare la relativa domanda per gli altri lavoratori anche nel caso in cui questi non abbiano ancora esaurito i periodi di tutela previsti dall'art. 19 della legge 2/09 e successive modificazioni.

3) Vengono qui esplicitamente richiamati gli accordi interconfederali regionali del 20 e del 23 aprile 2009 sulle procedure di consultazione nell'artigianato per il ricorso alla CIG in deroga ed alle prestazioni destinate alle imprese in materia di CIG in deroga

***E) CONFERMA PER IL 2012 VERSAMENTO AD EBAV QUOTA  
AGGIUNTIVA €2,50***

In riferimento all'art.8 dell'accordo interconfederale regionale del 21 settembre 2009 e viste le trattative di rinnovo per dei CCLR ancora in essere alla data odierna, la quota mensile di €2,00 a carico impresa ed €0,50 a carico lavoratori, destinata a sostenere le prestazioni EBAV riferite alle sospensioni per mancanza di lavoro si intende prorogata al 31 dicembre 2012. La presente disposizione cesserà di avere efficacia e sarà sostituita dalle disposizioni contenute nei rinnovi dei CCRL per le singole categorie. In assenza di rinnovo del CCRL, come sopra indicato, le disposizioni che precedono cesseranno comunque di avere efficacia il 31 dicembre 2012.

Sono fatti salvi gli accordi regionali di categoria già intervenuti a regolamentare detta quota.

CONFARTIGIANATO IMPRESE  
DEL VENETO

CGIL VENETO

CNA DEL VENETO

CISL VENETO

CASARTIGIANI DEL VENETO

UIL VENETO